



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 16 del 31/01/2013**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI 10 gennaio 2013, n. 1**

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 e smi e D.Lgs. n. 152/06 e smi rilasciata a "BB Bari" - con stabilimento in Viale Amedeo Lovri n. 1, Comune di Bari e con sede legale in Viale della Stazione n. 7 del Comune di Bolzano - per l'impianto con codice attività IPPC 5.1 - Allegato VIII alla parte seconda D.Lgs. 152/06 e smi - Fascicolo 34.

L'anno 2013 addì 10 del mese di Gennaio in Modugno (Ba), presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO INQUINAMENTO  
E GRANDI IMPIANTI**

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 675 del 17/06/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è stato trasferito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 25 del

03/07/2012 con cui è stato conferito l'incarico al Dr. Giuseppe Maestri di Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 42 del 25/07/2012 di "Delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45";

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario di Alta Professionalità "Autorizzazione Integrata Ambientale",

visto il D.Lgs. 152/06 e smi - parte seconda: "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale Tariffe";

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";

Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3".

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- l'articolo 35 della L.R. 19/2010 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia";
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali";
- la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006";
- Il D.M. del 29 Luglio 2004 n. 248, "Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenuti amianto";
- Il D.Lgs. del 17 Marzo 1995 n. 114, "Prevenzione inquinamento da amianto".

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS "Autorizzazione Integrata Ambientale", disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali.

Considerato che:

- con il D.Lgs. 59/05, successivamente abrogato e sostituito dal D.Lgs. 152/06, è stato introdotto l'obbligo di applicazione delle BAT (migliori tecnologie disponibili) al fine di garantire un elevato livello di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento;
- l'articolo 29-bis del d.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede che "L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4 e dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la stessa procedura si provvede all'aggiornamento ed alla integrazione delle suddette linee guida, anche sulla base dello scambio di informazioni di cui all'articolo 29-terdecies, commi 3 e 4."
- per gli aspetti riguardanti da un lato, i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informativi della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e, dall'altro lato, la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", il riferimento è costituito dagli allegati I e II al D.M. 31 gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla G.U. - Serie Generale 135 del 13.6.2005: - "Linee guida generali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all'allegato I del D.Lgs. 372/99"; "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";
- a livello europeo sono disponibili le BAT attraverso il documento per le attività rientranti nelle categorie IPPC 5: "Impianti di trattamento chimico fisico (Ph-c) dei rifiuti solidi".

Ritenuto necessario provvedere, secondo i disposti del D.Lgs. 59/05 e 152/06 e s.m.i., all'individuazione delle condizioni di esercizio dell'impianto in coerenza con i disposti normativi sopra richiamati tanto al fine di garantire un più elevato livello di protezione dell'ambiente.

Tenuto conto che:

- l'impianto della "BB Bari Srl" con stabilimento in Bari, Viale Lovri n. 1, è gestito in forza dei seguenti provvedimenti di carattere ambientale:
  - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera con:
    - Determinazione Dirigenziale Settore Ecologia - Regione Puglia n. 25 del 21/02/2000;
    - Determinazione Dirigenziale Settore Ecologia - Regione Puglia n. 609 del 22/12/2009;
  - Autorizzazione agli scarichi idrici:
    - Autorizzazione n.507R/2009 del 05/10/2009 dell'AQP SpA;
    - Certificazione ASI n. 246 del 21/01/05 del Consorzio ASI;
  - Autorizzazione gestione rifiuti:
    - Delibera di Giunta Provincia di Bari n. 32 del 07/02/2006;
    - Determina Dirigenziale della Provincia di Bari n. 17 del 22/02/2007 e successive proroghe;
  - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale/ Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA:
    - Determina Dirigenziale n. 435 del 24/10/2005 della Regione Puglia- Ufficio VIA/VAS;
    - Determina Dirigenziale n.534 del 20/10/2009 della Regione Puglia- Ufficio VIA/VAS.

Vista la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale inoltrata dal Gestore ed acquisita con nota al prot. n. 3424 del 28/02/2007;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio dell'AIA da parte della Regione Puglia, con nota al prot. n. n. 6563 del 23/04/2007;

Visto che il Gestore ha comunicato alla Regione Puglia, con nota acquisita al prot. n. 8948 del 04/06/2007, di aver dato luogo alla pubblicazione sul quotidiano "Gazzetta del Mezzogiorno" del giorno giovedì 14/05/2007, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 7 del D.lgs. 59/05;

Visti i risultati istruttori della segreteria tecnica tenutasi presso la Provincia di Bari 26 Settembre 2007, della conferenza di servizi tenutasi in data 24 Ottobre 2007 e del sopralluogo 17 Marzo 2008 in occasione del quale l'Ufficio Regionale precisava che il proseguo dell'iter istruttorio per il rilascio dell'AIA era subordinato alla conclusione del subprocedimento di VIA da avviarsi a seguito delle modifiche avanzate dal Gestore;

Visti che con nota al prot. n. 13021 del 26/11/2009 è stata acquisita dall'Ufficio la D.D. n. 534 del 9/10/2009 di Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA da parte della Regione Puglia - Ufficio VIA-VAS per l'impianto BB Bari Srl;

Visti i risultati della conferenza di servizi del 30 Luglio 2010 durante la quale veniva acquisito il parere dell'Autorità di Bacino Regione Puglia reso con nota al prot. n. 10007 del 28/07/2010, la ASL ha confermato i pareri già espressi con le note prot. n. 225057 del 17/12/2009 e prot. n. 50839/9 del 16/03/2010, ed il Comune di Bari ha espresso il proprio parere favorevole con nota prot. n. 186985 del 30/07/2010;

Visti i risultati della conferenza di servizi del giorno 23 Novembre 2010 durante la quale la conferenza esprimeva il parere positivo alla chiusura del procedimento autorizzativo subordinatamente alla prescrizione impartita al gestore di presentare gli ultimi chiarimenti richiesti da Arpa Puglia e Regione entro un termine di 10 giorni, acquisiti successivamente al prot. n. 15524 del 07/12/2010;

Visti i risultati della conferenza di servizi del giorno 07 dicembre 2012 durante la quale veniva data lettura della bozza dell'"allegato tecnico A" del provvedimento di AIA;

Visto il parere di compatibilità al PAI dell'Autorità di Bacino con nota al prot. n. 14625 del 11/12/2012 ed acquisito al prot. n. 4312 del 11/12/2012 dell'Ufficio, nel quale vengono confermati i pareri già resi con le note al prot. n. 14384 del 18/11/2010 e al prot. n. 10007 del 28/07/2010, ed espressi nell'ambito della Procedura di Verifica VIA - L.R. 11/2001 e smi (nota prot. n. 7950 del 16/06/2012 e prot. n. 13962 del 12/11/2009 dell'AdB);

Visto il parere favorevole con prescrizioni della ASL di Bari reso con nota al prot. n. 50839/9 acquisito con nota al prot. n. 10563 del 02/08/2010 e con nota al prot. n. 225057 del 17/12/2009 acquisito con nota al prot. n. 10562 del 02/08/2010;

Visto il parere favorevole con prescrizioni del Comune di Bari trasmesso con nota prot. n. 186985 del 30/07/2010 ed acquisito al prot. n. 10561 del 02/08/2010;

Visto il parere favorevole con prescrizioni della Provincia di Bari trasmesso con nota prot. n. 1145 del 28/07/2010 ed acquisito al prot. n. 11057 del 11/08/2010.

Visto il parere favorevole con carattere prescrittivo al PMeC dell'Arpa Puglia - DAP di Bari reso con nota al prot. n. 55938 del 23/11/2010.

Visto il silenzio maturato ai sensi dell'articolo 14-ter della Legge 241/90 con effetto di parere acquisito

con assenso, da parte della Provincia di Bari, dell'Arpa Puglia - DAP di Bari e degli altri Enti non presenti alla Conferenza di servizi del giorno 07/12/2012, alla nota dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti prot. n. 4160 del 04/12/2012 in cui veniva trasmessa la bozza di allegato tecnico dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Ritenuto poter rilasciare ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 e 152/06 e smi l'Autorizzazione Integrata Ambientale con le condizioni meglio indicate negli allegati;

Dato atto che le prescrizioni contenute nel "Documento Tecnico", parte integrante del presente atto amministrativo, tengono conto dei provvedimenti già rilasciati e della normativa vigente e che le condizioni, prescrizioni e limiti ivi riportati devono essere rispettati secondo modalità e tempistiche nello stesso indicate;

Precisato che, ai sensi del comma 11 e del comma 12 dell'art. 29-quater del D.lgs n. 152/06 e smi, il presente provvedimento recepisce le autorizzazioni come indicato al punto 5.0 dell'"Allegato A" secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali e include le modalità per la protezione dell'ambiente, nonché l'indicazione delle autorizzazioni sostituite;

Preso atto che lo stabilimento "BB Bari Srl" di Bari risulta certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, per cui ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs n. 152/06 e smi, l'Autorizzazione Integrata Ambientale AIA ha validità di anni 6 (sei) a condizione che sia garantito il mantenimento e rinnovo della certificazione sino alla scadenza del presente provvedimento;

Ritenuto di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri Enti;

Precisato che per effetto dell'intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006", si provvederà, con successivo atto, a richiedere alla "BB Bari Srl" il versamento delle somme di saldo delle tariffe relative all'istruttoria e ai controlli;

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti propone l'adozione del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e

trascritte:

di autorizzare ai sensi del D. Lgs. 59/05 e smi e D. Lgs. 152/06 e smi, il Gestore "BB Bari Srl" per lo stabilimento ubicato in Bari - Viale Lovri n. 1 e sede legale Viale della Stazione n. 7 del comune di Bolzano con codice attività IPPC 5.1- All. VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi "Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno" alle condizioni, prescrizioni ed attuazione degli adempimenti previsti secondo tempi e modalità tutti riportati nel presente provvedimento ed allegato "Documento Tecnico", parte integrante dello stesso;

di stabilire che:

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali già rilasciate secondo quanto indicato al punto 5.0 dell'"Allegato A" del documento tecnico;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale non esonera la Ditta dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- l'impianto è autorizzato alla gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi per le operazioni di smaltimento e/o recupero, secondo le potenzialità indicate al paragrafo 8.1 dell'allegato tecnico;
- relativamente ai rifiuti contaminati da amianto, si precisa che le operazioni autorizzate devono intendersi quelle indicate al paragrafo 8.2 dell'allegato tecnico;
- il Gestore dovrà assicurare che tutte le zone destinate ad attività di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, siano pavimentate compresa la zona S9 "Deposito rotabili da demolire" indicata nella Tav.6.3 Rev.2 e da dedicare allo stoccaggio di vagoni bonificati e qualificati come rifiuti (riferimento: verbale della conferenza di servizi del 23 Novembre 2010).
- Il Gestore è tenuto alla compilazione del DB CET (Catasto delle emissioni territoriali) con accesso su piattaforma ARPA Puglia.
- Fermo restando il complesso delle prescrizioni impartite con il presente provvedimento, l'esercizio delle attività di gestione rifiuti (nuove operazioni di recupero/smaltimento, trattamento di rifiuti con nuovi codici CER ed ampliamenti quantitativi) introdotte con l'AIA rispetto alle precedenti autorizzazioni settoriali provinciali è subordinato all'aggiornamento delle garanzie finanziarie da sottoporre all'accettazione da parte della competente provincia di Bari ai sensi del regolamento regionale 18/2007.
- ARPA Puglia - DAP BA effettuerà il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione entro sei mesi dalla data di messa a regime degli impianti connessi alle emissioni di cui alle sigle E19 ed E20;
- per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali";
- prima di dare attuazione a quanto previsto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il Gestore è tenuto alla comunicazione di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e smi;
- per effetto dell'intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006", si provvederà, con successivo atto, a richiedere alla "BB Bari Srl" il versamento delle somme a saldo delle tariffe relative all'istruttoria e ai controlli;
- qualora il Gestore decida di cessare l'attività, dovrà preventivamente comunicare con raccomandata a/r alla Regione Puglia, Provincia di Bari e al Comune di Bari la data prevista di termine dell'attività.
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs n. 152/06 e smi, è soggetta

a rinnovo ogni sei anni;

- il Documento Tecnico (composto di Allegato A - Allegato B "Piano di Monitoraggio e Controllo" - Allegato C "Parere ARPA PUGLIA - DAP BA" ed Allegato D "Stato di adozione delle BAT"), è parte integrante del presente provvedimento;

L'Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Bari e la Provincia BA, ognuno nell'ambito delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione ambientale da parte della Ditta ivi compresa l'osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ed allegati tecnici;

L'Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di Autorità di Controllo, accerterà quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del Gestore da calcolare con le modalità previste dalla DGRP n. 1113 del 19/05/2011;

di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento, dei dati relativi al monitoraggio ambientale, presso il Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, presso la Provincia di Bari e presso il Comune di Bari;

di comunicare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, alla Società "BB Bari srl" con sede operativa in Viale Lovri n. 1 Comune di Bari e sede legale in Viale della Stazione n. 7 del Comune di Bolzano.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- c) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione in uno al Documento tecnico allegato è conforme alle risultanze istruttorie.

Alta professionalità AIA  
Ing. Paolo Garofoli

Dirigente d'Ufficio Inquinamento  
e Grandi Impianti  
dott. Giuseppe Maestri